

N. 9 / 16

**MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO
COMUNALE SULLA PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CURE ORTODONTICHE**

Tenero, 13 giugno 2016

Preavviso: petizioni

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Premessa

Con un'interpellanza del 29 febbraio 2016 la Consigliera comunale Barbara Bacchi ha chiesto al Municipio di valutare, dopo 20 anni, un adeguamento delle tabelle di riferimento - ossia i limiti di reddito che determinano l'ammontare del diritto alla partecipazione del Comune alle spese per cure ortodontiche dei figli in età scolastica obbligatoria - agli indici ufficiali del carovita.

Situazione attuale

L'articolo 4 del Regolamento comunale sulla partecipazione alle spese per cure ortodontiche stabilisce quanto segue:

Hanno diritto al rimborso delle spese di diagnosi e di cura le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito e di sostanza imponibili e fino ad un massimo di fr. 2'500.—per caso:

fino a fr. 20'000.—di reddito imponibile – 80% della spesa

fino a fr. 23'000.—di reddito imponibile – 70% della spesa

fino a fr. 26'000.—di reddito imponibile – 60% della spesa

fino a fr. 29'000.—di reddito imponibile – 50% della spesa

fino a fr. 32'000.—di reddito imponibile – 40% della spesa

fino a fr. 35'000.—di reddito imponibile – 30% della spesa

fino a fr. 38'000.—di reddito imponibile – 20% della spesa

Sostanza: in presenza di una sostanza imponibile da fr. 50'000.—a fr. 100'000.—il sussidio di cui sopra viene dimezzato.

In presenza di una sostanza imponibile oltre i fr. 100'000.—non viene versato nessun sussidio.

Il periodo di tassazione determinante sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico.

In caso di importanti cambiamenti della situazione concernente la sostanza, entro 5 anni dall'elargizione del contributo, il Municipio ha la facoltà di richiedere la restituzione del contributo stesso fino ad un massimo del 50%.

Il contributo totale annuo versato dal Comune per i sussidi verrà fissato nei preventivi.

La progressione a freddo

La progressione a freddo, detta anche "fiscal drag", è il fenomeno per cui l'adeguamento dei redditi all'inflazione, in un sistema tributario fondato sulla progressività delle aliquote d'imposta, comporta il passaggio del contribuente in una fascia di reddito nominale superiore, tassata quindi più pesantemente, sebbene il reddito reale, e quindi la capacità contributiva, rimangano invariati.

Per evitare questa penalizzazione, il Ticino ha introdotto una norma nella legge tributaria, già in vigore dal 1995, nel senso che le aliquote e le deduzioni vengono indicizzate (le prime ridotte e le seconde aumentate) quando il rincaro raggiunge l'1% dopo l'ultimo adeguamento.

Per questi motivi il Municipio reputa che i limiti di reddito e sostanza stabiliti nel 1996 con il Regolamento comunale per la partecipazione alle spese per le cure ortodontiche abbiano subito solo parzialmente un aumento per effetto dell'inflazione.

Tuttavia, con il solo aumento delle deduzioni fiscali l'effetto del rincaro non sarebbe totalmente compensato senza anche la riduzione delle aliquote.

Per compensare quindi almeno parzialmente l'effetto del rincaro, il Municipio reputa giustificato un adeguamento dei limiti di reddito, come proposto dall'interpellante.

Si propone quindi di inserire una norma nel regolamento con la quale si stabilisce che i limiti di reddito dell'articolo 4 vengono automaticamente adeguati quando il rincaro raggiunge il 10% rispetto all'ultimo adeguamento.

Proposta di modifica

Vi proponiamo pertanto la modifica dell'articolo 4 del regolamento che prevede un adeguamento dei limiti di reddito attuali e l'aggiunta di un nuovo capoverso, secondo cui i limiti di reddito saranno automaticamente adeguati quando il rincaro raggiunge il 10% rispetto all'ultimo adeguamento.

Nuovo articolo 4 (modifiche in grassetto)

¹Hanno diritto al rimborso delle spese di diagnosi e di cura le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito e di sostanza imponibili e fino ad un massimo di fr. 2'750.—per caso:

fino a fr. 22'000.—di reddito imponibile – 80% della spesa

fino a fr. 25'300.—di reddito imponibile – 70% della spesa

fino a fr. 28'600.—di reddito imponibile – 60% della spesa

fino a fr. 31'900.—di reddito imponibile – 50% della spesa

fino a fr. 35'200.—di reddito imponibile – 40% della spesa

fino a fr. 38'500.—di reddito imponibile – 30% della spesa

fino a fr. 41'800.—di reddito imponibile – 20% della spesa

²I limiti di reddito di cui al cpv. 1 sono compensati fino a punti 100 (dicembre 2015) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Essi saranno automaticamente adeguati quando il rincaro raggiunge il 10% rispetto all'ultimo adeguamento.

³Sostanza: in presenza di una sostanza imponibile da fr. 50'000.—a fr. 100'000.—il sussidio di cui sopra viene dimezzato.

⁴In presenza di una sostanza imponibile oltre i fr. 100'000.—non viene versato nessun sussidio.

⁵Il periodo di tassazione determinante sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico.

⁶In caso di importanti cambiamenti della situazione concernente la sostanza, entro 5 anni dall'elargizione del contributo, il Municipio ha la facoltà di richiedere la restituzione del contributo stesso fino ad un massimo del 50%.

⁷Il contributo totale annuo versato dal Comune per i sussidi verrà fissato nei preventivi.

L'adeguamento dei limiti di reddito si giustifica anche dal passaggio dalla tassazione prenumerando (calcolata in base ai redditi dei due anni precedenti l'anno di tassazione) a quella postnumerando (l'anno di tassazione coincide con quello dei redditi), avvenuto con il 1° gennaio 2003.

Non si reputa invece di adeguare anche l'importo della sostanza imponibile, in considerazione del fatto che rispetto al periodo in cui è entrato in vigore il Regolamento (anno 1996), è stata aumentata a livello fiscale la deduzione sulla sostanza: fr. fr. 60'000.-- per coniugi, più fr. 30'000.- per ogni figlio minorenni.

